



COMUNITÀ DELLA VAL DI NON

con sede in CLES

Atto del Presidente

N° 90

Del 02/10/2026

OGGETTO: Istituzione per il periodo 01.10.2026 – 31.12.2026 della posizione organizzativa di vice responsabile del Servizio per le politiche sociali e abitative della Comunità della Val di Non.

L'anno duemilaventisei, addì due del mese di ottobre alle ore 10:30, nella sala riunioni presso la sede della Comunità della Val di Non,

Il Sig. Slaifer Ziller Martin, in qualità di Presidente, provvede all'esame e all'adozione del provvedimento in oggetto.

Assiste e verbalizza il Segretario avv. Sartori Enrico.

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ

Premesso che la disciplina relativa alle posizioni organizzative è contenuta nella seguente normativa contrattuale:

- articoli 150 e 151 del contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale per il triennio giuridico-economico 2016-2018, sottoscritto in data 01.10.2018;
- articoli 16 e 17 dell'accordo di settore 2006-2009 dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali su indennità e produttività di comuni e loro forme associative, comprensori, comunità, unioni di comuni, sottoscritto in data 08.02.2011.

Rilevato che:

- in data 12.01.2026 è stato sottoscritto l'Accordo di settore dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali – personale di comuni e loro consorzi e comunità - per i trienni 2019-2021 e 2022-2024;
- l'art. 1 (*"Ambito di applicazione"*) del suddetto Accordo prevede, al comma 1, che quest'ultimo *"modifica alcuni articoli dell'Accordo di settore vigente sottoscritto in data 8 febbraio 2011, come già modificato con l'accordo di settore sottoscritto in data 01.10.2018; gli articoli non modificati restano invariati e continuano ad applicarsi sino a loro modifica o abrogazione"*.

Rilevato, altresì, che:

- in data 19.08.2022 è stato sottoscritto l'Accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro 2022-2024 per il personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale;
- l'art. 2 (*"Decorrenza e durata dell'accordo"*) del suddetto Accordo prevede al comma 2 che *"per quanto non innovato dal presente accordo stralcio continuano a trovare applicazione le norme di cui al vigente CCPL"*.

Richiamato l'art. 150 (*"Posizioni organizzative per il personale dei Comuni e loro Consorzi, per le APSP e per le Comunità di cui alla L.P. n. 3/2006"*) del suddetto CCPL, il quale dispone che:

- *Le Amministrazioni possono istituire, in rapporto alle proprie specifiche esigenze, particolari posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:*
 - a) *lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;*
 - b) *lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o all'iscrizione ad albi professionali;*
 - c) *lo svolgimento di attività legate alla gestione associata di servizi fra più Enti, caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.*
- *Le Amministrazioni che intendano avvalersi di tale facoltà adotteranno specifico provvedimento per:*
 - a) *individuare il numero di posizioni che si intendono attivare per l'anno di riferimento e le relative risorse;*
 - b) *graduare le stesse in funzione dell'impegno richiesto e delle responsabilità connesse a ciascun ruolo;*
 - c) *individuare l'ammontare massimo dell'indennità attribuibile;*
 - d) *fissare i criteri di valutazione dei risultati raggiunti in funzione della liquidazione dell'indennità.*
- *L'incarico viene conferito con atto scritto e motivato per un periodo non superiore a cinque anni; esso è sottoposto a meccanismi di verifica annuale e può essere revocato di anno in anno dall'Amministrazione:*

- a) per il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati;
- b) per l'eliminazione del servizio, dell'attività o di quant'altro aveva originato la creazione della posizione organizzativa;
- c) per modifiche organizzative dell'Ente, che richiedano la ridefinizione globale delle posizioni organizzative esistenti.
- La revoca dell'incarico comporta la perdita della quota di retribuzione di cui al comma 2 dell'art. 151; il dipendente resta inquadrato nella categoria/livello di appartenenza.
- La disciplina delle posizioni organizzative presuppone inoltre che gli Enti abbiano realizzato i seguenti interventi:
 - a) definizione dell'organizzazione dell'Ente e delle relative dotazioni organiche;
 - b) istituzione ed attivazione dei servizi di controllo interno, dei nuclei di valutazione, anche in forma consortile, o comunque di adeguati meccanismi di verifica dei risultati conseguiti.
- Tali posizioni organizzative possono essere assegnate esclusivamente ai dipendenti inquadrati nel livello evoluto della categoria C e nella categoria D, per effetto dell'incarico a termine di cui al comma 3.
- Criteri generali e modalità di individuazione delle P.O. saranno definiti in sede di accordo di settore.

Richiamato altresì il successivo art. 151 (*“Retribuzione di posizione del personale dei Comuni e loro Consorzi, delle APSP e delle Comunità di cui alla L.P. n. 3/2006 incaricato di posizioni organizzative”*) il quale, a sua volta, dispone che:

1. La retribuzione accessoria del personale titolare delle posizioni di cui all'articolo precedente è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo, compreso il compenso per lavoro straordinario.
2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di Euro 6.000,00.= ad un massimo di Euro 16.000,00.= annui lordi per tredici mensilità. Ciascun Ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate. Tale limite massimo può essere elevato fino ad un massimo del 20% in sede di contrattazione di settore.
3. L'importo della retribuzione di risultato varia fino ad un massimo del 20% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale in unica soluzione.
4. Il valore complessivo della retribuzione di posizione non può comunque essere inferiore all'importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite ai sensi del comma 1.
5. Nei Comuni di quarta classe e di terza classe con meno di 3.000 abitanti l'importo massimo della retribuzione di posizione di cui all'art. 10, comma 2, dell'accordo provinciale di data 9 agosto 2005 è fissato in Euro 10.000,00.= annui lordi.
6. Resta confermato che i costi derivanti dalla istituzione delle posizioni organizzative sono a carico delle Amministrazioni.

Evidenziato che l'art. 8 del citato Accordo di settore dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali – personale di comuni e loro consorzi e comunità - per i trienni 2019-2021 e 2022-2024, sottoscritto in data 12.01.2026, ha sostituito la tabella D allegata in calce all'art. 17 dell'accordo di settore di data 08.02.2011, prevedendo l'aumento del tetto massimo dell'indennità di posizione organizzativa a € 19.000,00.

Accertato pertanto che gli artt. 16 e 17 dell'Accordo di settore di data 08.02.2011 continuano ad avere applicazione, così come modificati dall'art. 8 dell'accordo di settore di data 12.01.2026.

Ricordato come, con atto del Presidente n. 16 di data 26.02.2026, sono state istituite per l'anno 2026 le posizioni organizzative della Comunità della Val di Non ed è stata determinata la pesatura delle stesse.

Considerato che con atto del Presidente n. 88 di data 24.09.2026 è stata istituita la figura di vice responsabile del servizio per le politiche sociali e abitative.

Ritenuto di procedere alla istituzione della posizione organizzativa di vice responsabile del servizio per le politiche sociali e abitative per il periodo 01.10.2026 – 31.12.2026, ai sensi degli artt. 150 e 151 del CCPL sottoscritto in data 01.10.2018 e agli artt. 16 e 17 dell'accordo di settore sottoscritto in data 08.02.2011, come modificati dall'art. 8 dell'accordo di settore di data 12.01.2026.

Richiamato il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 4 di data 27.01.2016, modificato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 3 di data 19.02.2026 il quale, all'art. 10 *“Responsabili di servizio”*, prevede:

“1. A ciascun servizio è preposto un funzionario responsabile che assume la denominazione di “responsabile di servizio”.

2. L'incarico di responsabile di servizio è conferito, ai sensi degli articoli 126 e seguenti del Codice degli Enti Locali, dal Presidente, a tempo determinato, nell'ambito dei dipendenti di categoria non inferiore a “C evoluto”.

*3. La responsabilità di un servizio, in caso di vacanza, assenza o impedimento del titolare, può essere temporaneamente assegnata dal Presidente ad altro responsabile di servizio o al segretario generale. Gli atti di programmazione e di organizzazione possono altresì istituire il **vice responsabile di servizio per l'esercizio delle funzioni vicarie**, il cui incarico è conferito con le medesime modalità indicate al precedente comma 2.*

4. Con puntuale atto di organizzazione, ai responsabili di servizio sarà attribuito il trattamento economico accessorio, secondo la tipologia e nella misura individuate dalla vigente contrattazione a livello provinciale.”

Ritenuto di attribuire alla posizione organizzativa di vice responsabile del servizio per le politiche sociali e abitative la seguente retribuzione di posizione:

Unità organizzativa	Carico orario settimanale	Posizione organizzativa	Retribuzione di posizione annuale	Retribuzione di posizione rapportata al periodo
Servizio per le politiche sociali e abitative	36	Vice Responsabile	€ 10.000,00	€ 2.500,00

Richiamato l'art. 17, comma 2, dell'Accordo di settore 2006-2009, sottoscritto in data 08.02.2011, il quale dispone che *“La retribuzione di risultato viene corrisposta sulla base della valutazione di cui all'allegato E, integrativa rispetto a quella prevista per il profilo di appartenenza”*.

Visto l'allegato E dell'Accordo di settore 2006-2009 sottoscritto in data 08.02.2011.

Ritenuto di procedere, ai fini della valutazione dei risultati della posizione organizzativa di vice responsabile e alla conseguente corresponsione della relativa retribuzione, alla determinazione dei punteggi da assegnare ai diversi fattori di valutazione di cui all'allegato E dell'Accordo di settore 2006-2009 sottoscritto in data 08.02.2011.

Esaminata la allegata proposta di scheda di valutazione della posizione organizzativa di vice responsabile del servizio per le politiche sociali e abitative da istituire per il periodo 01.10.2026 – 31.12.2026 e ritenuta la stessa meritevole di approvazione.

Ritenuto, altresì, di stabilire quanto segue:

- la posizione organizzativa in esame avrà scadenza il 31.12.2026, ma si intende prorogata fino a nuova nomina;

- il relativo incarico sarà conferito con apposito provvedimento del Presidente della Comunità;
- la retribuzione di posizione verrà corrisposta mensilmente negli importi sopra indicati, oltre a un dodicesimo aggiuntivo per la tredicesima mensilità;
- la retribuzione di risultato relativamente all'anno 2026 sarà corrisposta nella misura di cui all'art. 151, comma 3, del CCPL sottoscritto in data 01.10.2018 e secondo il sistema di valutazione di cui all'allegato E dell'accordo di settore sottoscritto in data 08.02.2011 e alla scheda allegata alla presente proposta di provvedimento;
- per tutto quanto non previsto dalla presente proposta di provvedimento, si rimanda alle norme contrattuali disciplinanti l'istituto delle posizioni organizzative.

Constatato che la spesa derivante dall'adozione della presente proposta di provvedimento, che presumibilmente si può quantificare in **Euro 3.208,33=**, al netto degli oneri previdenziali, trova copertura al bilancio di previsione 2026-2028, esercizio finanziario 2026 al capitolo 3111/10 per la retribuzione di posizione, e al capitolo 3111/62 per la retribuzione di risultato.

Acquisiti sulla presente proposta di provvedimento i pareri di rito previsti dall'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.

Accertata la propria competenza alla adozione della presente deliberazione ai sensi dell'art. 14 dello statuto della Comunità della Val di Non.

Visto il contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale per il triennio giuridico-economico 2016-2018, sottoscritto in data 01.10.2018.

Visto l'Accordo di settore per i trienni 2019-2021 e 2022-2024, sottoscritto in data 12.01.2026.

Visto l'Accordo di settore 2006-2009 sottoscritto in data 08.02.2011, e in particolare gli artt. 16 e 17.

Vista la L.P. 16.06.2006 n. 3, come da ultimo modificata dalla L.P. 06.07.2022 n. 7.

Visto il Codice degli enti locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.,

DISPONE

- 1) di istituire per il periodo 01.10.2026 – 31.12.2026 la posizione organizzativa di Vice responsabile del servizio per le politiche sociali e abitative di cui agli artt. 150 e 151 del CCPL sottoscritto in data 01.10.2018 e agli artt. 16 e 17 dell'Accordo di settore sottoscritto in data 08.02.2011;
- 2) di attribuire alla posizione organizzativa di Vice responsabile del servizio per le politiche sociali e abitative la seguente retribuzione di posizione:

Unità organizzativa	Carico orario settimanale	Posizione organizzativa	Retribuzione di posizione annuale	Retribuzione di posizione rapportata al periodo
Servizio per le politiche sociali e abitative	36	Vice Responsabile	€ 10.000,00	€ 2.500,00

- 3) di approvare la scheda, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, indicante i punteggi da assegnare ai diversi fattori di valutazione di cui all'allegato E) dell'Accordo di settore 2006-2009 sottoscritto in data 08.02.2011, ai fini della valutazione dei risultati della posizione organizzativa di vice responsabile del servizio per le politiche sociali e abitative e alla conseguente corresponsione della relativa retribuzione;
- 4) di stabilire che:
 - la posizione organizzativa di cui al precedente punto 1) avrà scadenza il 31.12.2026, ma si intenderà provvisoriamente prorogata fino a nuovo provvedimento e comunque non oltre il giorno 14.02.2027;
 - il relativo incarico sarà conferito con apposito provvedimento del Presidente della Comunità;
 - la retribuzione di posizione verrà corrisposta mensilmente nell'importo stabilito al punto 2), oltre a un dodicesimo aggiuntivo per la tredicesima mensilità;
 - la retribuzione di risultato relativamente all'anno 2026 sarà corrisposta nella misura di cui all'art. 151, comma 3, del CCPL sottoscritto in data 01.10.2018 e secondo il sistema di valutazione di cui all'allegato E dell'Accordo di settore 2006-2009 sottoscritto in data 08.02.2011 e alla scheda-allegata al presente provvedimento;
 - per tutto quanto non previsto dal presente provvedimento, si rimanda alle norme contrattuali disciplinanti l'istituto delle posizioni organizzative;
- 5) di impegnare la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari a € 3.208,33.=, al netto degli oneri previdenziali, come di seguito specificato:
 - per € 2.708,33 al capitolo 3111/10 del bilancio di previsione 2026-2028 esercizio finanziario 2026;
 - per € 500,00 al capitolo 3111/62 del bilancio di previsione 2026-2028 esercizio finanziario 2027 (importi finanziati con Fondo Pluriennale Vincolato 2026 sull'esercizio finanziario 2027);
- 6) di dare atto dell'immediata eseguibilità del presente provvedimento;
- 7) di pubblicare copia del presente provvedimento all'albo telematico dell'ente;
- 8) di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
 - trattandosi di rapporto di lavoro in essere, ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'articolo 63, comma 1, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

Presidente
Martin Slaifer Ziller
Documento firmato digitalmente
(ai sensi D.Lgs 07/03/2005 n.82)

Segretario
Enrico
Sartori
Documento firmato digitalmente
(ai sensi D.Lgs 07/03/2005 n.82)



COMUNITÀ DELLA VAL DI NON con sede in CLES

SEGRETERIA ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI

Atto del Presidente

OGGETTO: Istituzione per il periodo 01.10.2026 – 31.12.2026 della posizione organizzativa di vice responsabile del Servizio per le politiche sociali e abitative della Comunità della Val di Non.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Vista la suddetta proposta di provvedimento si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm., parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Cles, 01/10/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

avv. Enrico Sartori

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)



COMUNITÀ DELLA VAL DI NON

con sede in CLES

Atto del Presidente

SERVIZIO SEGRETERIA ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI

OGGETTO: Istituzione per il periodo 01.10.2026 – 31.12.2026 della posizione organizzativa di vice responsabile del Servizio per le politiche sociali e abitative della Comunità della Val di Non.

Parere in ordine alla regolarità contabile

Vista la suddetta proposta di provvedimento si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. e dell'art. 4 del regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 di data 27.03.2018 parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Attestazione di copertura finanziaria

Si attesta che, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm., l'impegno di spesa derivante dal presente atto è stato registrato al capitolo 3111/10 del Bilancio/del Piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2026 con numero 263 Si attesta che, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm., l'impegno di spesa derivante dal presente atto è stato registrato al capitolo 3111/62 del Bilancio/del Piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2027 con numero OBB. GIUR.94

Note:

Cles, 02/10/2026

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARA ZILLER

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)



COMUNITÀ DELLA VAL DI NON con sede in CLES

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183, comma 1, della L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. – “*Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige*”).

Si certifica che copia del presente verbale è pubblicata all'albo telematico della Comunità della Val di Non per **dieci giorni** consecutivi

Cles 02/10/2026

IL SEGRETARIO
avv. Enrico Sartori

(Documento firmato digitalmente ai sensi D. Lgs. n. 82/2005)



**COMUNITÀ DELLA
VAL DI NON**

Via Pilati, n. 17
38023 - Cles (TN)

COMUNITÀ DELLA VAL DI NON
(Provincia di Trento)

Atto del Presidente

N. 90 del 02/10/2026

Oggetto: Istituzione per il periodo 01.10.2026 – 31.12.2026 della posizione organizzativa di vice responsabile del Servizio per le politiche sociali e abitative della Comunità della Val di Non.

Certificazione di esecutività

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Cles, lì 02/10/2026

Il Segretario

avv. Enrico Sartori

(Documento firmato digitalmente ai sensi D. Lgs. n. 82/2005)